

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenza - Carattere del Servizio

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco e da un Assessore delegato ferma, ove stabilite, la competenza :

a) del Consiglio Comunale : artt. 131, n. 6 e 8, legge comunale e Provinciale (1915) e 9^e lett. C nn. 11 e 14(1934) ; artt. 13,16,68,69,71,74,78,84 Regolamento polizia mortuaria ; artt.343 344,345 T.U. leggi Sanitarie;

b) del Prefetto ora del Medico Provinciale: artt.15,24,25,26, 32,58,69,74,78,79,84,85 Regolamento Polizia mortuaria;articoli 228,338,339,343 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche;

c) del Ministero dell'Interno ora del Ministero dell'Igiene e per la Sanità:artt.1,28,47,56,61,83,98 Regolamento Polizia Mortuaria;artt. 388,341,342 T.U. leggi sanitarie;art.102 legge Comunale e Provinciale;

d) dell'Autorità Giudiziaria ; artt.40,59,62,63 Regolamento Polizia mortuaria;

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero ed in particolare nei casi di cui l'art. 3 che segue.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'Ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia :

a) la Direzione dei servizi funebri e del cimitero:per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell'attività dei vari uffici;

b) l'Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria;artt.21,40 337,T.U. leggi sanitarie,artt.4,9,17,22,44,58,62,63,66,84 Regolamento polizia mortuaria;

- c) l'Ufficio tecnico ; per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del comune sia su quelle dei privati ;
- d) una sezione di vigili municipali ed il personale addette ai cimiteri ; per la polizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addette al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

ARTICOLO 3

Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo, il Sindaco , in relazione anche al II comma del precedente articolo 1 , previa diffida e comunicazione agli interessati, se reperibili, può :

a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune , quanto ciò sia richiesto per servizi e per opere di carattere generale (vedi art. 58) ;

b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi , quando si verificano moleste esalazioni e perdita di materie organiche , salve sia possibile l'intervento urgente degli interessati ;

c) far demolire e rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del Regolamento e all'autorizzazione data e pericolanti e in stato di abbandono e indecenza.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento. Sono gratuiti , per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi di interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione , fessa comune decennale .

Sono gratuiti , per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro (artt. 21 e 31) nelle forme più semplici. (1)

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa. (2)

Artt. 91 legge comunale e provinciale , lett. C, n. 11; 33, 43, 53, 68 Regolamento polizia mortuaria.

(1) In Comune, grandi e piccoli, va estendendosi , con grande favore, l'adozione del funerale unico, ed uguale per tutti, salvo si richieda ed occorra feretro speciale per tumulazione e per trasferimento in altro Comune. Così anche da parte di parrochie per quanto riguarda il rito religioso.

(2) Ved. tariffa in Appendice.

ARTICOLO 5

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impegno di mezzi posti a disposizione del pubblico; scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 6

Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali di prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine susseguente vale anche per il collocamento di epigrafi per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passando in seconde nozze, decade di tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. (1)

ARTICOLO 7

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 43 del Regolamento di polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico :

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art.61);
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt.73 E 87).

1) Giurisprudenza prevalente.

C A P O I

DICHIARAZIONE DI MORTE
DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 8
Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto e da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque infermata dal decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di essa umane.

La dichiarazione è fatta con apposite modue dell'Ufficio (1), contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposite modue, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore e da delegate della rispettiva amministrazione.

Art. 138 succ. Ordinamento stato civile, art. 1 Regolamento Polizia mortuaria.

ARTICOLO 9
Adempimenti dell'Ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 successivi

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento e del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, a' sensi dell'articolo 145 Ordinamento stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento ecc.

Art. 140 Ordinamento stato civile.

(vedi modue in appendice) (1)

ARTICOLO 10

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare e al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Art. 1 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 11

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte a fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato; l'adozione di eventuali provvedimenti di ordine alla sanità ed all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 15 lett. a).

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte. (1)

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

Art. 141 Ordinamento Stato Civile; artt. 1 e 4 Regolamento Polizia mortuaria.

ARTICOLO 12

Referto all'Autorità Giudiziaria

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria a sensi degli artt. 261, 365 Codice Penale e dell'art. 4 Codice Procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità Giudiziaria nel

caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di essa.

Artt. 3,4 5 Regolamento Polizia Mortuaria;art.143 Ordinaamento Stato Civile.

-
- 1) La funzione del medico necroscopo é svolta alle dipendenze dell'Ufficiale Sanitario.Nei Comuni dove vi é un solo medico, le due funzioni del medico curante e di medico necroscopo sono riunite nello stesso sanitario.**

C A P O I I

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13

T E R M I N I

Fino a 24 ore del momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona é considerata presunta morta e, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, inoltasamazione, trattamenti conservativi, congelazione,conservazione in frigorifero.Né essere inumata, tumulata,cremata,né sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effege (1).

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decaptazione,maciullamento o per iniziata decomposizione.

Artt. 7,8,9 Regolamento Polizia mortuaria.

ARTICOLO 14

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita,quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari,se a domicilio e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione,di cui all'articolo seguente, anche con impiego all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte,né essere vestito,né collocato in feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale sanitario stabilisce i provvedimenti del caso. Art. 10 Regolamento Polizia mortuaria.

- 1) Ved.l'art.18 per trapianto terapeutico.**

ARTICOLO 15

Locali di osservazione

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica Via o in luogo pubblico;

c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art.9);

d) da sottoporsi ad autopsia.

L'Amministrazione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dall'Autorità Giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art.39.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Art. 11 Regolamento polizia mortuaria. (1)

1) Nei grandi Comuni il servizio di osservazione è svolto; in base ad apposite convenzioni, in idonei locali di ospedali o degli istituti di medicina legale, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 11 e 12 Regolamento polizia mortuaria.

Indipendentemente da tali convenzioni, gli Ospedali, a sensi dell'art.2 del R.D. 30 settembre 1938, n.1631, devono avere una sala mortuaria e di autopsia.

ARTICOLO 16

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.

Salvo il nulla osta di cui all'art.12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dell'Ordinamento di Stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti; di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Ar. 5 e 6 Regolamento polizia mortuaria; artt. 141, 142 Ordinamento stato civile.

ARTICOLO 17

Autorizzazioni ad eseguire autopsie e trattamenti

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbolamazioni, i trattamenti conservativi, le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 Regolamento Polizia mortuaria.

ARTICOLO 18

**Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri per studio
Trapianto terapeutico**

Il riscontro delle diagnosi, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento di polizia mortuaria artt. 34 e 41, modificata con legge 15 febbraio 1961, n. 83, nonché del Regolamento municipale d'igiene (1).

- (1) Nei comuni sede di istituti universitari di anatomia e di medicina legale, apposite conservazioni con il Comune regolano siffatti servizi.

Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con legge 2 aprile 1968, n. 519 e del Regolamento relativo, approvato con D;P.R. 20 gennaio 1961, n. 300.

La diagnosi precoce di morte è da farsi con metodo elettrocardiografico, di cui al D.M. 7 novembre 1961.

C A P O III

F E R E T R I

ARTICOLO 19

Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre o neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 53 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21

Feretro gratuito e a pagamento

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettera a) , per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provvedute altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.

Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita o assistite dall'E.C.A. e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini, ecc.

Art. 91 , comma undicesimo, legge comunale e provinciale, art. 53 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 22

Qualità e caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè : (1)

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2 ; La confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta, testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo neba aderente ai fianchi ; il tutto tinteggiato di scuro.

b) per inumazione in fossa quindicennale o trentennale; feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm. e cerchiato con bandellina lamiera metallica, di larghezza non superiore a 4 cm. dello spessore non superiore a 1 mm/, collocate a distanza fra loro non inferiore a 40 cm.

c) per inumazione in fossa cinquantennale, centennale e perpetua: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore a 4 cm., cerchiato o non, come al comma precedente; per la inumazione perpetua si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione.

d) per tumulazione in loculo, cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondente entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria. (1)

e) per salme da trasferire fuori comune è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 Km., è sufficiente il feretro di legno purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona porta per malattia infettiva.

Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto un strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, sia sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

Artt. 27, 54, 56 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 23

Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza (2).

(1) In luogo della cassa metallica è possibile l'uso di cassa in resina poliesteri, purché autorizzato dal Ministero della Sanità (circolare 22 settembre 1958), n. 4030 del ministero della sanità)

(2) La fornitura feretri non può essere assunta dal Comune con diritto di privativa (CONSIGLIO DI STATO, 4 marzo 1938, in "Riv. Amm.", 1938, CORTE APPELLO DI GENOVA, 17 giugno 1938, n. "Riv. Amm." febbraio 1989).

ARTICOLO 24
Apparecchi riduttori

I feretri metallici destinati al trasporto fuori comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

Art. 56 Regolamento Polizia mortuaria.

ARTICOLO 25
Verifica feretri

Ogni federo, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, per cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa (1).

ARTICOLO 26
Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La tariffa fissa l'importo relativo.

ARTICOLO 27
Trasporto feretri

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

(1) L'applicazione di diritti per verifica feretri è riconosciuta dalla Giurisprudenza: TRIBUNALE DI PALERMO, 17 luglio 1931 in " Riv. Amm. 1932, pag. 289.

C A P O I V

TRASPORTI FUNERARI

ARTICOLO 28

Esclusa dal servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funefri è municipalizzato con diritto di privativa, a sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 16 del Regolamento di Polizia mortuaria, ed esercito in economia o in appalto (1).

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguita alcuna trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

È istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo di trasporto di ultima categoria; questo è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o da altro Comune, senza lo svolgimento in loco del funerale, quindi senza impiego del servizio proprio al Comune.

Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 49, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto - carro, personale - non anche alla provvista del feretro (2) inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (Ved. artt. 23 e 44) (1).

ARTICOLO 29

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

Art. 16 Regolamento polizia mortuaria e R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

(1) Il consiglio Comunale delibera se l'esercizio è in economia o in appalto o con la costituzione di apposita azienda municipale (in appendice vedi schema di Capitolato per gestione per appalto, più frequente.

(2) Ved. nota all'art. 23.

ARTICOLO 30

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dell'Istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo (2) a passo, alla chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, al cimitero e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

(1) Alcuni Comuni, oltre al servizio trasporti funebri, con diritto di privativa, di cui all'art.28, hanno anche costituito, una propria impresa di pompe funebri per l'assolvimento, in concorrenza con le ditte private, di servizi esclusi dal diritto di privativa e cioè per ogni prestazione attinente allo svolgimento delle pratiche relative al servizio mortuario, alla fornitura dei feretri, al trasporto ad altro Comune, al noleggio di autofurgoni per accompagnamento e per trasporto di corone.

(2) Il funerale tradizionale lungo le Vie cittadine, con le varie coreografie e differenzazioni, ha perduto molto il suo significato religioso ed umano di solidarietà nel dolore. Per questo e per le esigenze della moderna viabilità, va estendendosi, specie nelle maggiori città, la abolizione del corteo; la salma è trasportata direttamente, per la via più breve, dalla abitazione alla chiesa e con il solo intervento dei più stretti parenti e di un sacerdote. Così la manifestazione funebre, più semplice ed austera, è limitata alla ricezione della salma all'ingresso della Chiesa ed alla celebrazione del rito.

Anche la consuetudine di far intervenire ai cortei funebri bambini di Istituti è riprovata dal Ministero dell'Interno, che, con apposita circolare, invita a far cessare tale consuetudine, pena la revoca di contributi agli istituti inadempienti.

Se il funerale è solamente civile da Direzione del cimitero stabilisce il posto, entro il percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; solo nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone, uguale per tutti.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 19 Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 31

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per le salmendi persone povere , morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito con la vettura più semplice o comune .

Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21 (1).

Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'Ufficio, senza richiesta (2) (3).

Art. 13 Regolamento polizia mortuaria.

-
- (1) Nei grandi Comuni le salme di persone morte in solitudine al proprio domicilio o in ospedali, istituti e per le quali nessuno richiede il funerale, salvo consegna agli istituti di anatomia o di medicina legale, sono trasportate collettivamente e direttamente al cimitero nelle ore precedenti il servizio normale.
 - (2) Alcuni Comuni, nel Regolamento , dispongono la concessione del trasporto funebre gratuita o con riduzione a favore di Amministratori in carica o cessati, di militari di leva , di appartenenti ad istituti di beneficenza, di personale dipendenti.
 - (3) Si richiama la nota 1 dell'art.4, relativa al funerale unico, uguale per tutti, gratuito per tutti o con piccole contribuzioni, uguale per tutti, con esecuzione per i non abbienti.

ARTICOLO 32

Compiti dei Necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art.120; in particolare il necroforo ha la Direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'ordine di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

" La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita al Custode.

(1) Circa le varie classi, vedi nota n.3.

Art. 20 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 33

R i t i r e l i g i o s i

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti , di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può restare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ARTICOLO 34

Trasporto del luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione , ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco , sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. (2)

-
- (1) Nei piccoli Comuni una sola persona svolge le attribuzioni di necrofero, seppellitore, custode; in essi la persona addetta alla vettura, di solito, è anche incaricata della consegna dell'ordine di seppellimento.
 - (2) Per le persone morte in carcere è opportuno che il funerale non parta dai locali del carcere stesso, ma dall'obitorio.

ARTICOLO 35

Deceduti per malattie infettive

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più tretti parenti.

Art. 15 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 36

Manutenzione delle Vetture

Le vetture, comprese quelle di cui all'art.29, sono riconosciute idonee alla funzione dell'Ufficiale Sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano le operazioni del servizio o danneggiano la vettura.

L'Ufficiale sanitario, almeno una volta l'anno, controlla lo stato di manutenzione.

Art. 17 Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 37

Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art.15, deve essere eseguito con autoambulanza e con apposite furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 14 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 38

Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni

Il trasporto di salma in cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, a sensi dell'art.30 D.P.R. 10 giugno 1955, n.854.

A tale fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell'ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune e, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art.22.

Per i morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme di cui all'art. 22 del Regolamento di Polizia mortuaria.

ARTICOLO 39

Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato é regolato dagli artt. 24 a 29 del Regolamento di polizia mortuaria, dalle norme della convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1369 e dall'articolo 30 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 .

Il trasferimento di salma all'estero ,negli stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Medico Provinciale e visto dal Console dello Stato nel quale la salma é diretta;l'introduzione invece dai detti Stati é autorizzata dal Medico provinciale a sensi dell'art.30 precitato.

Il trasferimento all'estero,negli Stati non aderenti alla Convenzione,richiede anzitutto l'autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma é diretta,quindi dal Medico provinciale;l'introduzione invece é autorizzata dal Ministero della Sanità,da chiedersi attraverso il Console italiano all'estero.

ARTICOLO 40

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art.27 Regolamento di Polizia mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma é da praticare il trattamento igienico, di cui all'art.29 Regolamento polizia mortuaria.

La salma é da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento; nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Art. 31 Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 41

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 18 Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 42

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzate dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro.

Si applica anche per tali trasporti quanto disposto all'art. 40. Artt. 23, 59 Regolamento polizia mortuaria.

C A P O V

CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI

ARTICOLO 43

Obbligatorietà del servizio - Sepulture - Registrazioni

Il servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune (cimitero del Capoluogo, cimitero delle frazioni: Braidi e S. Maria e cimitero in frazione S. Barbara.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli artt. 46 e 86 Regolamento polizia mortuariae distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, ib loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 47 a 52 e 88 Regolamento di polizia mortuaria.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento polizia mortuaria.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui gli artt. 45 e 46 del Regolamento di polizia mortuaria, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 340 T.U. leggi sanitarie.

ARTICOLO 44

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

Nell'interno del cimitero, a discrezione dell'amministrazione e previa autorizzazione del Prefetto, possono costruirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ad ossa - di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costruito per i nati morti.

Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie o in Chiese, Istituti, Monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli artt. 79 a 83 del Regolamento di polizia mortuaria.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reparti speciali entro il cimitero, sia sulle sepolture pri-

vate fuori del cimitero.

ARTICOLO 45
Ammissione nel cimitero

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine , di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che , ovunque decedute, avevano nel comune , al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Articolo 46
Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti i rispettivi culti, deceduti nel territorio del Comune o che , ovunque deceduti, avevano nel Comune, al momento della morte , la propria residenza, i quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi jure sanguinis, nell'ordine di cui all'art. 6.

ARTICOLO 47
Ammissione nel reparto nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.

Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolti le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

Anche i susposti seppellimenti dovranno risultare nei registri di cui gli artt. 43 e 113.

ARTICOLO 48
Ammissione nei cimiteri delle Frazioni

Nei cimiteri delle frazioni sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco , a richiesta , può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo , sia il seppellimento nel cimitero di frazione di salme di ~~persone~~ persone già residenti in detti territori e che hanno già sepolti , in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

ARTICOLO 49

Sepolture Comuni e private

Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno di seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata e per maggior distinzione; possono essere perpetue o temporanee.

Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 68 a 71 del Regolamento di Polizia mortuaria e di esse si dice al Capo. VII.

ARTICOLO 50

Sepolture per inumazioni e per tumulazione

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse: esse possono essere comuni e private.

Sono per tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte, costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria.

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

In ogni caso, salva l'eccezione di cui il precedente art. 19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separato. Artt. 53, 55 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 51

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 30, 50, 100 anni dalla data dell'inumazione, di fosse in appositi campi per inumazione singole;
- b) nell'uso temporaneo, per 50 o per 100 anni, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole;
- c) nell'uso temporaneo, per la durata di 50 o 100 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;
- d) Nell'uso perpetuo di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e XI.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a sensi dell'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

Apposito piano regolatore, predisposto dal Comune, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.

ARTICOLO 52
Deposito in loculi provvisori

A cura del Comune sono costruiti loculi e cripte destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata, ma in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come previsto per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse derogazioni o ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 91, versando però al Comune la metà del canone fissato per i depositi provvisori.

Art. 57 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 53
Sistemazione definitiva - Rimborso

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'Ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 54
Collettgi per resti

I resti per salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolte o conservate nelle cellette ossario della durata di §50 e 100 anni; esse rientrano nelle concessioni di cui all'art. 51.

Di massima, la concessione di celletta é fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura .

Se la salma per la quale é stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art. 75.

ARTICOLO 55
Camera - mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta della salma che non possono essere subito seppelitte o di salme esumate per esigenze varie, purché la brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 92 e 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

" **ARTICOLO 56**
Ossario

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione del perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art. 54, nonché per le ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Artt. 64, 97 Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 57
Soppressione del cimitero

Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T.U. leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, é soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna o più adeguate costruzioni.

Il provvedimento é adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono: i concessionatori, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria; se la concessione consiste ancora di area senza opere e senza salma, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 84.-

Il concessionario che, avuta, nel nuovo cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione nel cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all'art. 79, decade dalla concessione.-

Il cimitero soppresso, decorsi quindici anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.-

Artt. 70 e 74 e succ. Regolamento polizia mortuaria, art. 131 T.U. legge comunale e Provinciale.

ARTICOLO 58

Costruzione e ampliamento del cimitero

La costruzione del cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 T.U. leggi sanitarie modificato con l'art. 27 D.P.R. 10 giugno 1955, 854 e con legge 17 ottobre 1957, n. 983; 84 e successivi, 98 del Regolamento di polizia mortuaria, nonché delle norme relative alla distribuzione dell'area per sepolture comuni e private, di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di polizia mortuaria.-

C A P O VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 59

Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fossa sono esumabili;

a) non prima della scadenza di dieci anni dalla inumazione, se in sepoltura comune.

b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art. 51.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Artt. 61, 65 Regolamento polizia mortuaria.-

ARTICOLO 60

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICULO 61
Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non é comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite e ben visibile palme, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero é pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del cimitero.

ARTICULO 62
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria é eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima é a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 61 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICULO 63
Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dall'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 82.

Artt. 65, 66, 67 Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 64

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le ordinarie invece sono sottoposte al pagamento, del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1965, n. 270.

ARTICOLO 65

Incenerimento materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Artt. 64, 65 Regolamento Polizia mortuaria.

ARTICOLO 66

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dall'interratore essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione, se non chiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 67

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico e storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

C A P O VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA.

ARTICOLO 68

Concetto e limiti della concessione

Il cimitero, a' sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 85 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare e trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera e dell'aria concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purché non ven-

ga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

La concessione, sia a tempo che perpetua, può esser soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3 lettera a); a decadenza nei casi di cui agli articoli 71, 75, 79, 89; a rinunzia come agli articoli 77 e 86.

ARTICOLO 69

Concessionari - Doveri Generali

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salma di persona privata della residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune.

La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando prescritto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione tutte le salme non possono essere trasferite, a richiesta dei familiari, se non per altra sepoltura privata di pari grado o superiore, per durata e decoro.

ARTICOLO 70

Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione, in ordine della polizia mortuaria ed alle opere, può compiersi nelle sepolture private, da parte di concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dall'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso, di cui all'art. 83 che segue, secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

B) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**ARTICOLO 71****Modalità di concessione**

La sepoltura individuale temporanea, nei vari tipi di cui all'art. 51, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i locali si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possono provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; inoltre il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La sepoltura individuale perpetua può essere concessa secondo le disponibilità; anche in vita.

La concessione di sepoltura temporanea è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento; quella perpetua da atto del sindaco, redatto dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 72**Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale**

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare - pena di decadenza - adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, per le fosse della durata da 30 a 50 anni; entro due anni, dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione, per le fosse perpetue e centennali.

Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del Cimitero.

ARTICOLO 73**Decadenza**

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'art. precedente.

2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;

3) quando risulti in stato di completo abbandono;

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso in cui al n.3, se il concessionario o gli aventi causa non risultano riparabili, sulla tomba è posta una pallina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn.1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art.77, che segue; nel caso di cui al n.3 non dà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 74

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene unumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 75

Rinuncia di sepoltura - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

- 1) Per le sepolture trentennali; rimborso della metà della somma di tariffa, pagata, limitatamente al primo biennio dalla concessione,
- 2) Per le sepolture cinquantennali, centennali, perpetue e per le cellette di pari durata, è applicata la tariffa per deposito provvisorio a esaurimento del canone versato. I posti individuali perpetui, a tali effetti, sono parificati ai centennali.

Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 76

Modalità di concessione

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art. 53, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, a sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese di atto, nonché eseguire il deposito, di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 127.

ARTICOLO 77

Costruzione delle opere - Termini - Coltaudo
Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 130 ed alla esecuzione, pena di decadenza (art. 87 delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prevalersi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero, se ne possono ricavare altri subordinatamente alle esigenze tecniche.

ARTICOLO 78

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, à sensi dell'art. 55 del T.U. della legge Comunale e Provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

ARTICOLO 79

Gruppo familiare

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tal effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati; provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

ARTICOLO 80

Ammissione in sepoltura di famiglia

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 90, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di precedenza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 82. successivo.

ARTICOLO 81

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. anche

in essa si possono ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 82

Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma ~~avente diritto~~ di altro aventi diritto, quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione.

Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purché sia mantenuto lo stesso vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i titolari contitolari ed ha effetto o solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa; apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

ARTICOLO 83

Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso per sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea diretta per successione Jure sanguinis, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, Jure hereditas.

Può permettersi la cessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni, familiari ed economiche - da valutare a giudizio dell'Amministrazione - con esclusione di intenti di speculazione e sempreché siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 86.

La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art. 85.

ARTICOLO 84

Cessione - Rinuncia

a) Area libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa. ~~Escezione~~ Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 77.

b) Aree con parziale costruzioni.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti all'art. 77.

c) Aree con opere finite .

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio tecnico del Comune, salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, a sensi dell'art. 90, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

ARTICULO 85

Prova della trasmissione di diritti

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titolari regolari e cioè :

a) per successione: atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi, se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento;

b) per cessione o per rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune, se è nell'interesse del Comune stesso o da notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia autentica. Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Entro un mese il Sindaco darà comunicazione dei provvedimenti relativi.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante. I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

" A parte la vigilanza del Sindaco, di cui il precedente articolo 70, la trasmissione dei diritti per successione risulta da deliberazione della Giunta Municipale; la trasmissione per cessione risulta da deliberazione del Consiglio Comunale, recante, con la giustificazione, anche la liquidazione dei canoni dovuti; in essa si può

rie alla tomba. La rinuncia risulta pure da deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 86

Condizioni delle salme nelle cessioni

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa (art. 68 precedente).

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 50 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservate nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

ARTICOLO 87

Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta :

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 77 in ordine ai termini per la costruzione delle opere.

In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 84 ed è incamerato il deposito cauzionale.

b) per soppressione del cimitero, come ai precedenti articoli 57 e 87, osservate le norme di cui agli articoli 74 del regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento.

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 73 n. 3, in più, decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso all'albo pretorio.

La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

ARTICOLO 88

Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato di dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

ARTICOLO 89

Consensi per salme di estranei al gruppo familiare

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma ed i resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicitia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, à sensi dell'art. 79 precedente.

Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo la tariffa in vigore a tale epoca.

ARTICOLO 90

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione delle quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 91

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, vanissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 67.

ARTICOLO 92

Manutenzione a carico del Comune

Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del tecnico Municipale e alle condizioni da stabilirsi, con deliberazione, di volta in volta.

Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.

ARTICOLO 93

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

CAPO VIII

C R E M A Z I O N E

ARTICOLO 94

Area - Locali

Il servizio della cremazione dev'essere autorizzato dal Prefetto e si svolge nel recinto del cimitero, nel quale il comune dispone per l'area occorrente, per la costruzione del crematorio e delle opere per la conservazione delle relative ceneri, qualora a queste non venga data diversa destinazione.

ARTICOLO 95

Vigilanza - Autorizzazione

L'esercizio della cremazione, sia dal lato amministrativo che tecnico, è svolto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale.

Il servizio della cremazione è esercitato con l'osservanza di tutte le norme e disposizioni in materia e di quelle che, anche di volta in volta, potranno essere prescritte dall'Autorità Comunale. In particolare l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.

ARTICOLO 96

Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta con atto del Sindaco, quando risulti espressamente tale volontà nel testamento del defunto.

A tal fine i familiari o gli aventi titolo devono fare formale istanza al Sindaco, presentando i documenti di cui all'art. 59 del Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato del D.P.R. 8 maggio 1968, n. 794 e cioè :

- 1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- 2) per gli iscritti di associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione;
 - a) dichiarazione da cui risulti che la chiara volontà del defunto di essere cremato;
 - b) dichiarazione del Presidente della Associazione attestante che il defunto è rimasto iscritto alla stessa fino all'ultimo istante di vita;
- 3) certificato, in carta libera, del medico curante e dell'Ufficiale Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Eccezionalmente la cremazione può essere disposta d'autorità per gravi motivi di pubblica necessità.

ARTICOLO 97

Termini

La cremazione può avere inizio non prima che siano decorse 24 ore dal decesso, e 48 ore, se si tratta di morte improvvisa.

In nessun caso, può ritardarsi la cremazione di oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e di oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi e tumularsi la salma, salvo successiva esumazione e estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 98

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui all'art. 59 del Regolamento di polizia mortuaria, specifico " nulla osta " del rappresentante diplomatico e consolare dello stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Se la legge dello Stato, cui apparteneva il defunto, non prescrive la disposizione testamentaria, basta la domanda di cremazione fatta dai parenti più prossimi.

ARTICOLO 99

Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematorio e consegnata al personale addetto, appositamente incaricato. Alla consegna, due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma, contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Di dette operazioni è redatto apposito verbale.

ARTICOLO 100

Intervento alla cremazione

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del Cimitero.

ARTICOLO 101

Modalità

La salma deve collocarsi sull'ara crematoria avvolta negli indumenti rivestiti e avvolti in lenzuolo.

Il feretro è bruciato.

La salma deve essere cremata racchiusa nel feretro.

- a) quando sia in state di avanzata putrefazione;
- b) quando trattasi di salma morta per malattia contagiosa;
- c) quando sia richieste dai familiari.

ARTICOLO 102

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in urna cineraria e suggellata. L'urna può essere di metallo e di marmo, di terra, di cristallo purché opaco.

Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna poi è collocata nelle cellette del crematorio, e in sepoltura di famiglia, e di enti, come indicate all'art. 343 delle leggi sanitarie.

Per il trasporto di ceneri, vedi l'art. 42.

ARTICOLO 103

Registri

Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo ove è stata deposta l'urna.

C A P O IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 104

orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai settentrionali è subordinata, oltreché al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia e di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 105
Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso :

- a) ai minori di anni 14, non accompagnate da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, in condizioni non normali, e comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria e di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 106
Riti Religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singole defunte che generale, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, le celebrazioni che possono dar luogo a numerose concorse di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 107
Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute e di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

La Direzione fissa i percorsi e gli orari nei casi suesposti.

ARTICOLO 108
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente e incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contagne chiassose, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste e involti, salve contengano oggetti e ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, stexx lapidi;
- d) buttare fiori appassiti ed altri rifiuti fuori degli appositi cestii e spasi; appendere sulle tombe indumenti e altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, e sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi e sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare lere offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione e richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 109

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere la generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. 126.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latine, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 110

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 111

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

ARTICOLO 112

Cippi

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi, uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediata della inumazione, essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte del defunto.

Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purché queste rechino incise nel retro, lato destro, all'altezza di ca. 10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

C A P O X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 113

Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposte nel presente Regolamento.

In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui all'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il custode riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio.

ARTICOLO 114

Interratore

L'interratore assolve i servizi interni del cimitero e principalmente :

- a) Scava fosse per inumazione ed esumazione;
- b) trasporta delle salme all'interno del cimitero;
- c) deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- d) esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- e) servizio nella sala mortuaria ed autopsia ;
- f) formazione e manutenzione di aiuole, piante, siepi etc.;
- g) Pulizia e manutenzione dei viali; stradini, piazzali, cunette
pezzi, sgombero di neve.

ARTICOLO 115

Doveri speciali del personale salariato - Stato giuridico

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In particolare deve :

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorese;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, specie se usufruisca di alloggio gratuito nei locali annessi al cimitero, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
- c) prestarsi, in caso di bisogno, anche alle incombenze proprie di altre categorie di personale addetto ai servizi;

Alle stesse è fatto rigeroso divieto:

- 1) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
- 2) di accettare mance e specialmente di sollecitarle;
- 3) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie (art. 66).

Nei locali di servizio del cimitero sono allestiti appositi locali per spogliatoi, refezioni, bagni del personale.

Il custode dispone circa l'uso di tali servizi da parte del personale: questo deve avere cura sia del regolare funzionamento dei servizi; dei quali fa uso, sia della pulizia e ordine dei locali stessi.

La condizione giuridica ed economica del personale addetto al cimitero è disciplinata nel regolamento organico del personale del Comune. In particolare nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

C A P O X I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 116

Registro Imprese - Permesse di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposite registre di categoria - costruttori, progettisti, marmisti, giardinieri, ecc. - tenute dalla Direzione del Cimitero.

L'interessato deve presentare domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori, se tale documentazione è già stata presentata all'Amministrazione per altra regione, basta farne richiamo.

L'iscrizione comporta il pagamento del diritto annuo, risultante a tariffa, riducibile a semestre.

Per rilievi d'ordine tecnico o morale o di comportamento, l'amministrazione può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invite a produrre giustificazione.

In particolare alle Imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorretta.

ARTICOLO 117

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, contenute in particolare nel R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, per la professione di ingegnere e di architetto e nel R.D. 11 febbraio 1929, n. 224, per la professione di Geometra.

ARTICOLO 118

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relative ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica, se occorre, il permesso di introduzione dei materiali e l'effettuato pagamento dell'Imposta consumo.

Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

ARTICOLO 119

Deposito cauzionale - Responsabilità

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 76 da parte del concessionario, anche la Ditta assuntoria dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso i privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 127.

ARTICOLO 120

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato con assite di tavole.

È vietato accoppare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportate alle discariche e al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero e di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 121

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 107.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione sia ordinata e sgombra di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 122

Divieto di sosta dei veicoli

È vietato far sostare nell'interno del cimitero veicoli impiegati nel trasporto dei materiali e foraggiare cavalli eventualmente impiegati nei trasporti stessi.

ARTICOLO 123

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco, e in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Sindaco.

ARTICOLO 124

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima dalla ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, alle smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 125

Progetti di costruzione di sepolture private Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione Comunale per l'edilizia.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistiche-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare un miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni differmi dal Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazione tracciamenti di aree nel cimitero.

ARTICOLO 126

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e privati, si richiede (art. 100) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Comune, così pure il collaudo.

ARTICOLO 127

Vigilanza - Collaudo

Il Comune controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del regolamento; essa può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.

Le opere di sepoltura di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal Tecnico del Comune.

Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del Regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli articoli 76 e 119, solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 128

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati.

C A B O XII
IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 129

Funzioni e licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutte, svolgono incumbenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici Municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi; prestano eventualmè cure alla salma; effettuano il trasporto di salme, in altri Comuni.

Le persone che intendono esercitare tale attività devono anzitutto ottenere la licenza di commercio; à termini del R.D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita di feretri; quindi, per l'esercizio delle incumbenze funebri, diverse da quella di vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento d'ide- nità e di attitudine da parte del Sindaco.

Per dette licenze si richiede il parere della Direzione dei cimiteri.

ARTICOLO 130

Ideneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'as- solvimento delle loro incumbenze, a tutte le norme di legge e ai regolamenti di tema di polizia mortuaria e di igiene, in partico- lare per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento di po- lizia mortuaria, e, per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporti di persone, a seguito dei funerali, alle disposizio- ni del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740 nonché ai regolamenti munici- pali per i servizi pubblici di autoneleggie da rimessa e da piaz- za.

ARTICOLO 131

Depositi e trasporto funebre

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi, non possono essere espe- sti feretri a vista del pubblico.

Le imprese devono effettuare il trasporto di feretri vuoti come stabilite all'art. 27; il rifornimento dei depositi di vendita nel territorio del Comun- e deve essere fatte prima delle ore 8 e dopo le ore 18.-

ARTICOLO 132
Divieti speciali

E' fatto divieto alle imprese anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto e ineopportuno;
- b) di sostare negli Uffici e nei locali del Municipio per offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio ;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altre motivi private.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli uffici e locali del comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti;

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici, hanno parità di trattamento.

ARTICOLO 133
Sospensione - Revoca

In caso di violazione delle susposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 134 e dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incumbenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dai competenti uffici municipali, per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno, secondo la gravità, per recidiva, può anche revocare l'esercizio della attività.

Il Sindaco inoltre può chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti delle imprese in oggetto che abbiano dato luogo a rilievi.

C A P O XIII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 134
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reate previste dal Codice Penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli artt. 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale, degli artt. 344 e 358 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo IX, il predetto personale e gli agenti Municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

ARTICOLO 135

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario, contenute nel Regolamento Municipale di igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione della Commissione Provinciale di Controllo.

ARTICOLO 136

Disposizioni transitorie

Le sepolture esistenti, non conformi al presente Regolamento e le relative concessioni dovranno essere modificate e regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.